

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3969 del 03/08/2023

Oggetto D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: GIORGI ANGELO SRL - Rimini. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi-autodemolizione con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d. MODIFICA del Provvedimento n.984 del 23.02.2018 e s.m.

Proposta n. PDET-AMB-2023-4109 del 03/08/2023 Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Dirigente adottante

STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: GIORGI

ANGELO SRL - Rimini. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi-autodemolizione con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d. MODIFICA del Provvedimento n.984 del 23.02.2018 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. 152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto; 1
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti

non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

- il D.Lgs. n. 209/2003 come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 119 del 03.09.2020 e la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;

- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

- il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;

- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;

- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la LR n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015; - la D.D.G. n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con

D.G.R. n. 2291/2021;

2

- la D.D.G. n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n. 126 del 14/12/2021;

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019, a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022;

- la D.D.G. n. 129/2022 "Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna";

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata alla ditta GIORGI ANGELO SRL avente sede legale in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e sede dell'impianto in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124 D.Lgs. n.152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n.447/1995, emessa con Provvedimento n. 984 del 23.02.2018, così come modificato con Provvedimenti n. 3968 del 06.08.2021, n. 5951 del 25.11.2021, n. 3137 del

21.06.2022, n. 502 del 02.02.2023 e volturato con Prov. n. 1504 del 23.03.2023;

VISTA la garanzia finanziaria (fideiussione bancaria n. 8707 del 19.12.2014 rilasciata da Banca Malatestiana), prestata dalla ditta oggetto ai sensi della Del. G.R. n. 1991/2003, in adempimento al Provvedimento sopracitato;

3

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta GIORGI ANGELO SRL in data 17.05.2023, finalizzata alla modifica dell'autorizzazione suddetta, mediante:

- ampliamento dell'impianto mediante annessione di un lotto adiacente; - rimozione della recinzione di separazione esistente e riconfigurazione delle aree verdi interne;
- realizzazione di una recinzione perimetrale alta 2,5 m e di un nuovo passo carrabile; - due nuovi punti di scarico derivanti dalla raccolta di reflui della nuova area, denominati in planimetria di progetto S6 e S7, di cui il primo da assoggettare ad autorizzazione;

VISTO che le modifiche richieste sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A e che con Determina del dirigente della Regione Emilia-Romagna n. 14960 del 02.08.2022, è stata esclusa l'ulteriore procedura di VIA ed al contempo sono state dettate alcune prescrizioni, di cui:

- due da adempiere già in fase di redazione del progetto e concernenti la produzione di una relazione in materia di impatto acustico completa di misurazioni fonometriche e la realizzazione di un'area permeabile e destinata a verde di almeno il 20% della superficie interessata dall'ampliamento;
- due riportate nella parte dispositiva, attinenti rispettivamente una campagna di monitoraggio relativa al livello di pressione sonora, da realizzarsi post operam e la certificazione di avvenuta esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che, con riferimento alla suddetta istanza presentata ai

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006:

- l'impianto nella sua nuova configurazione è situato in un'area ricadente nei mappali 632, 636, 972, 973, 974, 978, 979 e 981 del foglio 52 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Rimini;
- l'ampliamento dell'impianto che ricomprende un lotto adiacente di 2.531 m², già di proprietà della ditta, determina l'aumento della superficie complessiva dell'impianto da 9.396 m² a 11.927 m²;
- il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di un'area verde permeabile pari a 547 m² (superiore al 20% della superficie del lotto);
- la superficie oggetto di ampliamento verrà adibita ad aree di manovra e

di parcheggio 4

nonché a deposito in cumuli di veicoli trattati e di veicoli in stato di abbandono; - le acque derivanti dalle prime aree sopra descritte, separate da quelle del resto del piazzale mediante pendenza e cordolo, verranno scaricate direttamente in fognatura bianca (scarico S7);

- la rete di raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dall'area adibita al deposito dei veicoli trattati e in stato di abbandono, sarà dotata di vasca di accumulo, disoleatore, sifone Firenze e misuratore di portata; tali acque verranno scaricate in fognatura nera (scarico S6); le acque di seconda pioggia verranno invece scaricate in fognatura bianca (scarico S7);

- è stata allegata la relazione in materia di impatto acustico completa di misurazioni fonometriche;

- non verranno realizzati edifici, non verranno modificate la capacità dell'impianto, la potenzialità e le tipologie di rifiuti già autorizzate;

- nell'impianto esistente, un'area esterna già utilizzata quale deposito di veicoli in stato di abbandono, verrà adibita ad area di deposito di veicoli trattati;

VISTO che, con nota prot. n. 88415 del 19.05.2023 (come modificata con nota prot. n. 91175 del 24.05.2023), il responsabile del procedimento ha

convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 4/2023 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di RIMINI, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n.4/2023, riunitasi il 08.06.2023 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e di HERA SPA, ha espresso parere favorevole alle modifiche dell'autorizzazione richieste, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE ed HERA SPA;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 30.06.2023 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e da HERA SPA;

VISTA l'integrazione volontaria trasmessa dall'interessato il 06.07.2023 (PG/2023/117767) e il 03.08.2023 (PG/2023/134711), concernente la precisazione che la particella 968 del

5
foglio 52 non fa parte dell'impianto da autorizzarsi e il dato della superficie dell'impianto, ai fini del calcolo dell'importo della garanzia finanziaria;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

VISTO che la ditta in esame è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da apposito ente certificatore, riferita all'impianto nella sua configurazione attuale;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI data

1 Tavola T1 - CTR, planimetria catastale e generale 17.05.2023 2 Tavola T2 - Gestione rifiuti - progetto 17.05.2023 3 Tavola T3.2 - Scarichi idrici - progetto 17.05.2023 4 Tavola T4 - Progetto edilizio 17.05.2023 5 Scheda A - Scheda tecnica per scarico di acque reflue industriali, 17.05.2023 6 Piano di ripristino ambientale 17.05.2023 7 Valutazione del rischio incendio 17.05.2023 8 Dichiarazione di non assoggettamento a valutazione da parte dei VVFF 17.05.2023 9 Valutazione previsionale d'impatto acustico 17.05.2023 10 nota integrativa pervenuta con prot n. 114808 del 30.06.2023 30.06.2023 11 Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti 30.06.2023 12 RIFIUTI - Relazione tecnica - Rev 1 30.06.2023 13^{Indagine} geologica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi

Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A aprile 2006 6

14 Valutazioni di microzonazione sismica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A marzo 2009

1
5 nota integrativa pervenuta con prot n. 117767 del 06.07.2023 06.07.2023 16 nota integrativa pervenuta con prot n.134711 del 03.08.2023 03.08.2023

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n.100157 del 08.06.2023 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente senza prescrizioni;
- la nota prot. n. 193233 (protocollo del Comune di Rimini) del 06.06.2023,

con la quale il Comune di Rimini ha espresso il parere favorevole in materia di inquinamento acustico; - la nota prot. n.212325 (protocollo del Comune di Rimini) del 23.06.2023, con la quale il Comune di Rimini, nell'ambito della procedura di screening sopra descritta, aveva espresso il parere di compatibilità urbanistica al Piano Particolareggiato e alla relativa Convenzione, riferiti all'ampliamento dell'impianto in esame;

- la nota prot. n.124046 del 17.07.2023, con la quale il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

- la nota non ostativa, prot. n. 11083 del 25.05.2023 della Provincia di Rimini; - la nota prot. n. 8116 del 25.05.2023, con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. ha comunicato che la ditta ha presentato apposita SCIA in data 17.01.2022 e, al contempo, preso atto della valutazione del rischio incendio prodotta dall'interessato, ha riferito che la modifica in esame non comporta variazioni ai fini antincendio rispetto a quanto depositato agli atti del Comando stesso;

- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 29/09/2022 alla Società GIORGI Angelo ed avente scadenza il 28/09/2023;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri

citati, che possa 7

darsi luogo alla modifica del provvedimento di autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di MODIFICARE con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, con Provvedimento n 984 del 23.02.2018, così come modificato con Provvedimenti n. 3968 del 06.08.2021, n. 5951 del 25.11.2021, n. 3137 del 21.06.2022, n. 502 del 02.02.2023 e volturato con Provv. n. 1504 del 23.03.2023, alla ditta GIORGI ANGELO SRL avente sede legale in Comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e sede dell'impianto in comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/b e 2/d, su un'area ricadente sui mappali 632, 636, 972, 973, 974, 978, 979 e 981 del foglio 52 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Rimini, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:

1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di End of Waste ex art.184-ter c.2 del D.Lgs. n.152/2006 -

autodemolizione, di competenza di ARPAE;

2. autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura - scarichi S2, S5 e S6, di competenza comunale;

3. comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995, di competenza comunale;

2. che la ditta presenti ad ARPAE Rimini l'appendice alla garanzia finanziaria (fidejussione bancaria n.8707 del 19.12.2014 rilasciata da Banca Malatestiana), già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento nonché l'aumento dell'importo garantito fino a **€ 465.400** (di cui € 130.000,00 riconducibili alla potenzialità dell'impianto pari a 13.000 t/a, moltiplicata per l'importo di 10 €, e € 335.400,00 riconducibili alla superficie dell'impianto al netto delle aree verdi pari a 11.180 mq, moltiplicata per l'importo di € 30,00); si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001; ai fini dell'applicazione delle suddette riduzioni, la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da apposito ente certificatore, in possesso della ditta in esame e ad oggi riferita all'impianto nella sua configurazione attuale, dovrà essere aggiornata tenendo conto dell'area oggetto di ampliamento;

3. che la ditta trasmetta ad ARPAE Rimini ed alla Regione Emilia Romagna - *Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni*, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

4. di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2. dispositivo ed alla trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 3. dispositivo;

5. di dare atto che lo stato di fatto aggiornato dell'impianto è

rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI data

1 Tavola T1 - CTR, planimetria catastale e generale 17.05.2023 2 Tavola T2 - Gestione rifiuti - progetto 17.05.2023 3 Tavola T3.2 - Scarichi idrici - progetto 17.05.2023 4 Tavola T4 - Progetto edilizio 17.05.2023 5 Scheda A - Scheda tecnica per scarico di acque reflue industriali, 17.05.2023 6 Piano di ripristino ambientale 17.05.2023 7 Valutazione del rischio incendio 17.05.2023 8 Dichiarazione di non assoggettamento a valutazione da parte dei VVFF 17.05.2023 9 Valutazione previsionale d'impatto acustico 17.05.2023 10 nota integrativa pervenuta con prot n. 114808 del 30.06.2023 30.06.2023 11 Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti 30.06.2023 12 RIFIUTI - Relazione tecnica - Rev 1 30.06.2023 13^{Indagine} geologica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba Monte - III stralcio funzionale - Comparto A

14 aprile 2006 Valutazioni di microzonazione sismica per il Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi Viserba 1 Comparto A 1 marzo 2009 Monte - III stralcio funzionale -

5 nota integrativa pervenuta con prot n. 117767 del 06.07.2023 06.07.2023 16 nota integrativa pervenuta con prot n.134711 del 03.08.2023 03.08.2023

6. di rammentare alla ditta, che la stessa dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie, qualora necessarie per la realizzazione degli interventi

previsti nel progetto; 7. di stabilire che l'ampliamento dell'impianto, come da progetto, venga realizzato entro 180 giorni dalla ricezione del presente Provvedimento;

8. che la ditta realizzi una campagna di monitoraggio post operam del livello di pressione sonora cagionato dall'impianto, da realizzarsi ad attività pienamente in funzione, i cui risultati dovranno essere inviati ad ARPAE Rimini entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione;

10

9. di allegare al presente Provvedimento il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 4 del 08.06.2023), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;

10. di dare atto che la planimetria aggiornata dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegati B1, B2 e B3**, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

11. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;

12. che la ditta, al completamento delle opere infrastrutturali, comunichi tempestivamente ad ARPAE la numerazione civica dell'impianto;

13. di sostituire i punti 11. a), 11. e), del Provv. n. 984 del 23.12.2018 con i seguenti:

11. a) sono ammessi unicamente gli scarichi S2, S5 e S6 derivanti da: dilavamento piazzali, acque di prima pioggia e lavaggio locali interni. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

11. e) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- n.3 sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- n. 2 sedimentatori/disoleatori per il trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento piazzali (1.531 m²);
- n.3 pozzetti deviatori e n. 3 vasche di prima pioggia con disoleatori (18,8 m³, 20,9 m³ e 11,3 m³);
- n.3 misuratori di portata elettromagnetici (sulla linea di scarico delle prime piogge) approvati e piombati da HERA;
- n.2 misuratori di portata elettromagnetici (sulla linea di scarico dei dilavamenti) approvati e piombati da HERA;
- n.2 valvole di regolazione di portata, tarate in modo che gli scarichi finali S2 e S5 in pubblica fognatura non superino la portata di 1 l/s ciascuno;

- n.3 pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- n.2 pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico dei dilavamenti) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

14. di aggiungere nell'ambito delle disposizioni di cui al punto 11. del Provv. n. 984 del 23.12.2018, le seguenti:

11.o) al fine di garantire la corretta misura dei volumi di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionalità dei misuratori di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da strutture con comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. I rapporti di

verifica degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a HERA che provvederà alle previste ri piombature;

11.p) al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare al Comune di Rimini e ad ARPAE Rimini, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata sullo scarico S6, richiedendone a HERA la piombatura;

15. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 984 del 23.02.2018 e s.m., il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;

16. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e

della Sicurezza 12

Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

17. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;

18. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;

19. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

20. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME
DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO20426

Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3; **Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 31/03/2025 registrata al numero di protocollo 29811/2025;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **15/04/2025** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

5 - E

dell'impresa

GIORGI ANGELO S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: GIORGI ANGELO S.R.L.

Con Sede a: RIMINI (RN)

Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B

Località: VISERBA

CAP: 47922

C. F.: 04162690400

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **GJ638HT**

Tipo veicolo: **AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI**

Numero di telaio: **ZFA25000002Y11503**

Titolo di disponibilità: **proprietà dell'impresa**

Categorie e Classi:

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

GIORGI ANGELO S.R.L.

Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.33729/2025 del
17/04/2025 Provvedimento di Modifica

Pagina 1 di 2

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: **GJ638HT**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: ZFA25000002Y11503

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[16.01.04*] [16.01.06]

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
provvedimento di iscrizione Prot. N° 44534/2024 del 16/10/2024 che si
intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal
ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 17/04/2025

Il Segretario Il Presidente

- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Dott.ssa Maria Vittoria Pegoli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 12713 del 16/02/2023)

GIORGI ANGELO S.R.L.
Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.33729/2025 del
17/04/2025 Provvedimento di Modifica

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO20426
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima

attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico; Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 10/07/2024 registrata al numero di protocollo 34042/2024 Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/08/2024** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **E** dell'impresa/Ente **GIORGI ANGELO S.R.L.**; Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **15/10/2024** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2421199** del 19/09/2024 prestate da **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (COFACE)** per l'importo di Euro **61974,83** per la categoria **5** classe **E** dell'impresa/Ente **GIORGI ANGELO S.R.L.**

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa / Ente
Denominazione: GIORGI ANGELO S.R.L.
Con Sede a: RIMINI (RN)
Indirizzo: VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, 2/B
Località: VISERBA
CAP: 47922
C. F.: 04162690400

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

GIORGI ANGELO S.R.L.

Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.44534/2024 del
16/10/2024 Provvedimento di Rinnovo

Pagina 1 di 5

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o
uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t. **5 - E**

Inizio validità: 30/10/2024

Fine Validità: 30/10/2029

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato
anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e
deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso
provvedimento di rinnovo.

Responsabile/i tecnico/i:

GIORGI ANGELO

codice fiscale: GRGNGL52R15I779U

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - E

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: AE25480

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: ZA9SAAS1BA7B96289

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: BK221ZJ uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: ZCFA75A1002299154

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: DF212HE uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VLUR6X20009115995

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: DX974SH uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: WDB9505461K585734

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: EM039DB uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: ZCFA1VM1302513693
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: FH922HG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: VF1VB000557238830
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: FK909DN
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WDB96300510164859
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

GIORGI ANGELO S.R.L.
Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.44534/2024 del
16/10/2024 Provvedimento di Rinnovo

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Targa: FN484HD uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA25000002E52683
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: FT065TJ uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Numero di telaio: WJMA1VPH404391385
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o
uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t. **5 - E**
Inizio validità: 30/10/2024
Fine Validità: 30/10/2029

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: BK221ZJ uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FH922HG

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[16.01.03] [16.01.04*] [16.01.06] [16.01.07*] [16.01.10*] [16.01.12] [16.01.16]

Targa: EM039DB uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: FT065TJ uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: AE25480

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: FK909DN

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DX974SH uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[16.01.04*] [16.01.06]

GIORGI ANGELO S.R.L.

Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.44534/2024 del
16/10/2024 Provvedimento di Rinnovo

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Targa: FN484HD uso proprio esente licenza

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[16.01.03] [16.01.04*] [16.01.06] [16.01.07*] [16.01.10*] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.06.01*] [16.06.05]

Targa: DF212HE uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[16.01.03] [16.01.04*] [16.01.06] [16.01.07*] [16.01.10*] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.06.01*] [16.06.05] [16.08.01]

Art. 3 (prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

GIORGI ANGELO S.R.L.

Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.44534/2024 del
16/10/2024 Provvedimento di Rinnovo

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose; 9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto; 10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;

11. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato; 12. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che

fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;

13. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;

14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;

Art. 4 (ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 16/10/2024

Il Segretario Il Presidente

- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Dott.ssa Maria Vittoria Pegoli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 12713 del 16/02/2023)

GIORGI ANGELO S.R.L.

Numero Iscrizione BO20426 Prot. n.44534/2024 del
16/10/2024 Provvedimento di Rinnovo